

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3834

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANGELI

Norme in materia di recupero di crediti erariali
nei confronti di titolari di pensione di guerra

Presentata il 14 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La condizione in cui versano, particolarmente, i superstiti congiunti dei Caduti è tale da presentare caratteristiche davvero paradossali.

« Risarciti » dallo Stato per la perdita dei loro cari con pensioni di guerra che il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 definisce, appunto, « risarcitorie », ed il cui ammontare si commenta da solo dopo la lettura dei relativi importi mensili (lire 199.488 ai genitori e lire 398.050 alle vedove ed agli orfani, solo se inabili e privi di reddito), i predetti vengono sottoposti dallo stesso Stato a continue richieste vessatorie di restituzione di somme per recupero di crediti erariali costituitisi sulle loro partite di pensione.

Accade, infatti, che la pubblica amministrazione competente scarica sempre sui

predetti pensionati gli effetti di qualsiasi errore nel quale siano incorsi gli uffici preposti all'attribuzione dei trattamenti pensionistici o di assegni accessori, considerando i soggetti in questione, in massima parte anziani, poco informati e scarsamente propensi a seguire l'evoluzione di leggi e disposizioni che li riguardano, alla stregua degli stessi pubblici dipendenti la cui capacità conoscitiva in materia è accertata all'atto dell'assunzione in servizio.

Si verificano, pertanto, richieste di versamenti di somme anche per diversi milioni di lire, corrispondenti a dieci o anche venti anni di pensioni corrisposte, atteso che solo dopo tali lunghi periodi il Ministero erogante si accorge degli errori di fatto o di diritto causa dell'attribuzione degli importi risultati non dovuti. E, si noti bene, si tratta di situazioni nelle quali l'indebita percezione non è dovuta a

dolo degli interessati, non potendosi ritenere in via di principio che eventuali omissioni di segnalazioni da parte dei medesimi siano attribuibili ad una volontà di trarre vantaggio ingiustificato, piuttosto che all'inconsapevolezza di quanti sono, per certo, non adeguatamente informati del « diabolico » meccanismo che in tali circostanze viene posto in essere.

Non sono pochi i casi di vecchi genitori ed anziane vedove di Caduti, colti da infarto e deceduti nel leggere quelle intimazioni al versamento immediato di crediti erariali divenuti di rilevante entità per il lungo tempo trascorso prima del rilevamento di errori, come dianzi specificato.

E sono anche stati rilevati casi nei quali l'avviata azione di recupero del credito erariale si è dimostrata infondata, atteso che l'indebito riscosso a titolo di indennità integrativa speciale si è dimostrato inesistente, avendo la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio dichiarato che sulla pensione erogata da tale Istituto non è corrisposta l'indennità medesima; condizione, questa che fa venire meno l'ipotesi negativa segnalata dall'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Tutto ciò avviene mentre non sono pochi i provvedimenti che vengono adottati a titolo di sanatoria che privilegiano persino gli evasori fiscali.

Posto e considerato ciò, si ritiene doveroso, oltre che morale, disporre alcune norme che nei casi in cui l'indebita percezione non sia dovuta a dolo degli interessati, consentano ai pensionati, già costretti a subire enormi sacrifici per non morire di fame, stante le irrisorie entità dei trattamenti economici loro corrisposti a titolo di pensione « risarcitoria » di guerra, di non vedersi privati della possibilità di soddisfare, a causa delle rilevanti trattenute mensili stabilite in sede di rateizzazione dei crediti erariali in questione, persino i minimi bisogni alimentari propri, in ragione delle somme, già percepite, che dovrebbero essere restituite.

L'articolato della presente proposta di legge consente una breve riproposizione della normativa di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, relativamente all'abbuono di somme correlate alle variazioni dell'indice del costo della vita aventi connessione con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabilito dalle vigenti disposizioni (articolo 1); all'esclusione di ogni recupero di credito erariale nei casi di successiva riscontrata illegittimità dei provvedimenti concessivi di pensione di guerra, a condizione che l'indebita percezione non sia attribuibile al comportamento doloso degli interessati (articolo 2); nonché alla limitazione, entro il termine di un quinquennio, del tempo massimo previsto per il recupero dei crediti erariali costituitisi su pensioni di guerra. Ciò per una più equa valutazione analogica dei periodi entro i quali la legge, così come esclude il riconoscimento di diritti dei soggetti pensionati di guerra per mancanza di tempestiva attivazione degli interessati (articolo 133 del citato testo unico) debba, con criterio non dissimile, stabilire inequivocabilmente l'operatività temporale del recupero delle somme erogate *sine titolo* con danno della pubblica amministrazione (articolo 3).

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge è contenuto nel limite di circa 850 milioni di lire per l'anno 1996 ed è destinato a ridursi notevolmente fino a scomparire, pressoché del tutto, nel giro dei prossimi tre anni.

Onorevoli colleghi, nella certezza che il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione rappresenti finalmente un autentico atto di giustizia riparatrice finalizzato ad accogliere le aspettative di chi, dopo aver subito tanti sacrifici, trascinando una vita di rinunce e di stenti, si sente, infine, anche beffato e taglieggiato da uno Stato immemore ed irrisoscente proprio quando l'età raggiunta e l'irrisorietà della pensione percepita inducono ad un maggiore bisogno della più premurosa considerazione della comunità nazionale, si formula l'auspicio di una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensioni di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e del decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate a condizione che gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.

2. L'abbuono di cui al comma 1 ha effetto anche nei confronti dei soggetti a carico dei quali sono stati emanati specifici provvedimenti del Ministero del tesoro per il recupero del credito erariale.

ART. 2.

1. Nei casi di annullamento o di revoca di provvedimenti concessivi di trattamenti pensionistici di guerra per successiva riscontrata illegittimità dei provvedimenti stessi, le rate di pensione riscosse e non dovute non possono essere poste a carico dei soggetti beneficiari, salvo che l'indebita percezione sia attribuibile a dolo provato degli interessati.

ART. 3.

1. Il recupero dei crediti erariali aventi ad oggetto partite di pensioni di guerra è soggetto a prescrizione quinquennale.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 850 milioni

per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.